

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2842 del 16/08/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BARZANTI F.LLI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. con sede legale in Dovadola, Via Podere Casacce n. 39. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Villa Renosa n. 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2874 del 10/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sedici AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BARZANTI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S. con sede legale in Dovadola, Via Podere Casacce n. 39. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Villa Renosa n. 6.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana in data 18/05/2016, acquisita al Prot. Unione 20559 del 19/05/2016 e da Arpae al PGFC/2016/7957 del 25/05/2016, da **BARZANTI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** nella persona del Socio Amministratore Barzanti Daniela, con sede legale in Dovadola, Via Podere Casacce n. 39, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Villa Renosa n. 6, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 16/06/2016 Prot. Unione 24373, acquisita al PGFC/2016/9043 del 17/06/16, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Considerato che, in relazione alla documentazione prodotta in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Unione 21576 del 26/05/2016, acquisita al PGFC/2016/8010, il Responsabile dell'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese Sub-ambito Acquacheta Romagna Toscana ha comunicato quanto segue: *“...si prende atto della “dichiarazione resa in materia di inquinamento Acustico” con la quale in dott. Paolo Galeffi (Tecnico Competente in Acustica) dichiara che l'attività sopracitata viene esercitata nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 e del piano comunale di classificazione acustica, in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora.”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 25/07/2016 e depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopracitate, in riferimento al titolo abilitativo richiesto, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 124 comma 8) del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 99 del 08/03/2012 Prot. Prov.le 23960/2012;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **BARZANTI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione montana;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di adottare, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BARZANTI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (C.F./P.IVA 02241680400) con sede legale in Dovadola, Via Podere Casacce n. 39, **per l'insediamento adibito ad attività agrituristica sito nel Comune di Rocca San Casciano, Via Villa Renosa n. 6.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpi idrici superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese Unione montana per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese Unione montana ed al Comune di Rocca San Casciano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica, richiede il rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 33 a.e., rilasciata dalla Provincia di Forlì- Cesena con atto n. 99 del 08/03/2012 Prot. n. 23960/2012, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore, fossa Imhoff da 33 a.e. e successivo bacino di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale di 100 mq;
- I sistemi di trattamento previsti rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita in fosso interpodereale afferente al Fiume Montone – Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- Rispetto al parere favorevole, con prescrizioni, espresso da Arpa in data 03/12/2004 PGFC Arpa 010438/04/Q/5/a acquisito in atti in data 06/12/2004 al Prot. Prov.le n. 92666/2004, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio da parte della Provincia di Forlì-Cesena dell'autorizzazione n. 15 del 13/01/2005 Prot. n. 2374/2005 precedentemente in possesso della Ditta, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica recante ad oggetto “Relazione Idrogeologica per la messa in opera di fossa Imhoff con fitodepurazione sub-superficiale” comprensiva del dimensionamento dei sistemi di trattamento installati e della Planimetria di Progetto, in scala 1:200, datata Giugno 2004, a firma del Dott. Pier Luigi Amadori, acquisita in atti in data 14/06/2004 Prot. Prov.le 48512/2004.

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Villa Renosa n. 6 – Rocca San Casciano
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica
Classificazione degli scarichi	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	33 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore da 33 a.e., fossa Imhoff da 33 a.e. e successivo bacino di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale di 100 mq
Corpo Recettore	Fosso podereale afferente al Fiume Montone – Bacino Idrico dei Fiumi Uniti

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Analoghe prescrizioni devono valere anche per il pozzetto degrassatore.
- 5) La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul bacino di fitodepurazione ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità del bacino stesso. Per tutto il perimetro del bacino dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
- 7) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 8) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.